

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it
C.F. 94093950486



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
Iscrizione Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore - Repertorio: 74540
Sezione Organizzazione di Volontariato
Iscrizione in data 7/11/2022

Alla Ecc.ma Corte costituzionale

Opinione scritta dell'associazione L'altro Diritto ODV e del Centro interuniversitario L'altro diritto (Adir) ai sensi dell'articolo 6 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

Ordinanza n. 29 del 29 dicembre 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da L. C. contro il Comune di Empoli. Reg. Ord. n. 29 del 2026 (GU n. 9 del 4.3.2026).

L'associazione **L'altro diritto ODV**, in persona della presidente pro tempore, dott.ssa Sofia Ciuffoletti, nata a Fiesole (FI), il 16.07.1981 (CFFSFO81L56D575S), e **L'altro diritto - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni** (Adir), in persona del direttore pro tempore, prof. Emilio Santoro, nato a Parma, il 09.06.1963 (C.F. SNTMLE63H09G337S), ai sensi dell'art.6 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale (approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021 e successive modificazioni), con il presente atto intendono proporre una propria opinione scritta, quali *amici curiae*, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Volontaria giurisdizione, in data 29.12.2025, iscritta al n. 29/2026 del Registro delle Ordinanze di Codesta Ecc.ma Corte e pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2026, n. 9, Serie Speciale, con cui il predetto organo giudicante sospendeva il giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 35 della legge n. 833/1978 in riferimento all'art. 24 della Costituzione: nella parte in cui esso non prescrive che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di nomina di un difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato; nella parte in cui esso non prevede che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine, nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.

Legittimazione dei soggetti proponenti

L'associazione L'altro diritto ODV è stata fondata nel 1996 presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze. L'associazione è attivamente impegnata nella riflessione teorica e nella ricerca sociologica nei campi dell'esclusione sociale, della devianza, del carcere, della privazione della libertà, del diritto alla salute, delle migrazioni, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani e del diritto antidiscriminatorio. La sua missione è produrre e condividere conoscenza con studiosi, esperti e principali stakeholder e sostenere le persone in condizioni di svantaggio e vulnerabilità nell'accesso ai diritti fondamentali attraverso l'assistenza legale pro bono.

L'altro diritto ODV -

c/o Centro Interuniversitario ADIR
P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it
C.F. 94093950486



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
Iscrizione Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore - Repertorio: 74540
Sezione Organizzazione di Volontariato
Iscrizione in data 7/11/2022

Fin dall'inizio della sua attività, L'altro diritto ODV si è adoperata per garantire l'efficacia e l'uguaglianza dei diritti e dell'accesso alla giustizia per le persone private della libertà attraverso un servizio di consulenza legale offerto all'interno di istituti penitenziari e luoghi di privazione della libertà in Italia. Il suo obiettivo principale è fornire informazioni giuridiche e organizzare azioni legali strategiche dinanzi ai tribunali nazionali in Italia, nonché raccogliere dati e analizzarli da un punto di vista socio-giuridico. L'impegno in materia di privazione della libertà connessa alla sofferenza psichica e di relativa tutela dei diritti delle persone sottoposte a tale privazione si è concretizzato, oltre che nella ricerca, nel litigio strategico. L'associazione ha presentato un intervento di terza parte, congiuntamente all'associazione La Società della Ragione, davanti alla Corte EDU nel caso *Ciotta v. Italy* (application n. 368/21), affrontando la questione relativa alla privazione della libertà personale della persona autrice di reato con patologia psichiatrica a cui sia stata applicata la misura della REMS: il contributo di conoscenza dell'intervento mirava a descrivere il quadro giuridico della riforma volta all'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), la sua efficacia e le sue prospettive, il modello delle REMS, la fornitura di un'adeguata assistenza sanitaria psichiatrica come criterio principale di scelta tra diverse misure di sicurezza secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, i rischi attuali della riforma, le condizioni di detenzione nelle carceri e l'offerta di assistenza sanitaria mentale nelle carceri in Italia alla luce degli articoli 3 e 5 della Convenzione.

Sempre davanti alla Corte EDU, L'altro diritto ODV, congiuntamente all'associazione La Società della Ragione e alla Fondazione Franco e Franca Basaglia, ha presentato intervento di terza parte nel caso *Lavorgna v. Italy* (application no. 8436/21) in materia di contenzione applicata nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio: il contributo di conoscenza fornito dall'intervento ha mirato a descrivere le questioni etiche, le linee guida e le politiche relative alla contenzione meccanica, attraverso l'analisi del parere del Comitato Nazionale Italiano di Bioetica e del Piano d'Azione del Ministero della Salute 2021-2023, la legge n. 180/1978 e lo status giuridico del trattamento involontario, lo status giuridico della contenzione meccanica, il nesso tra TSO e contenzione, i dati nazionali e regionali sul TSO per malattia mentale, i dati sulla contenzione e le raccomandazioni del Garante, le prassi applicative del TSO e della contenzione da parte dei tribunali, l'efficacia dei diritti e la mancanza di rimedi.

La questione posta ora all'esame della Corte fa un passo ulteriore nella direzione della tutela dei diritti delle persone con disturbo psichiatrico, proponendo una questione che, se accolta, ne amplierebbe la tutela e, come tale, si inserisce in un discorso teorico e pratico che l'associazione L'altro diritto ODV porta avanti da tempo. In questo spirito, L'altro diritto ODV intende offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso in esame, trattandosi di una tematica che si presenta complessa per l'intersezione di più interessi, dei quali è opportuno distinguere ampiezza e rilevanza, in piena aderenza alle disposizioni che regolano la presentazione delle opinioni scritte.

L'altro diritto - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni (Adir) è un centro di ricerca costituito, allo stato, da diciannove università italiane, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. Il Centro Adir ha fra le proprie finalità statutarie quella di sviluppare, promuovere e coordinare studi e progetti di ricerca-azione, anche internazionali, nei propri ambiti di interesse, fra cui quello inerente ai diritti delle persone private della libertà.

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it
C.F. 94093950486



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
Iscrizione Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore - Repertorio: 74540
Sezione Organizzazione di Volontariato
Iscrizione in data 7/11/2022

Nei propri campi di interesse, il Centro Adir promuove il confronto scientificamente orientato e svolge ricerca scientifica di base e ricerca applicata, anche in collaborazione e a supporto di istituzioni ed enti pubblici.

Relativamente al tema in oggetto, si segnala la collaborazione col Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolta nell'ambito del Protocollo operativo di ricerca su "Luoghi, forme e modi della disabilità segregata" siglato fra Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e Centro Adir. L'attività è stata avviata il 1° giugno 2017 ed è proseguita ininterrottamente fino 31 dicembre 2023, avendo quale obiettivo principale l'individuazione, la prevenzione e il contrasto di pratiche *de iure* o *de facto* determinanti limitazioni improprie della libertà personale dei soggetti ricadenti nell'alveo della definizione di disabilità prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. In questo quadro, Il Garante nazionale ha attivato la specifica Unità Organizzativa "Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali", a supporto della quale il Centro Adir ha collaborato sia in fase di studio e analisi di ordine generale e casuistica, che di monitoraggio dei luoghi, nonché di predisposizione della relativa parte della Relazione annuale al Parlamento, affinché le forme di limitazione della libertà personale siano attuate in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti (ex articolo 7, comma 5, lettera a, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, istituyente il Garante nazionale).

Sulla fondatezza della questione

L'Ordinanza del 29 dicembre 2025 del Tribunale di Firenze che solleva il dubbio di incostituzionalità della procedura per il trattamento sanitario obbligatorio coattivo nella parte in cui esso non prescrive la difesa tecnica e in particolare che il difensore, se nominato, debba partecipare all'audizione del paziente appare particolarmente convincente sotto due profili.

Da un lato la partecipazione del difensore all'audizione appare il mezzo più idoneo per mettere fine allo svuotamento della sentenza n. 76/2025 della Corte operato attraverso le indicazioni emesse da molti Tribunali italiani tese a "raccomandare", più che a "consentire" che l'audizione in questione avvenga per via telematica, strumento che difficilmente rende possibile una audizione in senso pieno soprattutto se si tiene conto che l'audito è presupposto essere un sofferente psichico probabilmente sotto effetto di terapia farmacologica.

Dall'altro lato, la necessità della previsione del diritto alla difesa tecnica del destinatario di un TSO deve essere valutata alla luce della natura e dei limiti dell'istituto che emergono dall'art. 117 primo comma della Costituzione in relazione agli articoli 12, 14, 17 e 25 (d) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), norma sopravvenuta rispetto alla disciplina in materia di TSO e recante una definizione dello status di persona disabile come soggetto titolare della piena capacità giuridica.

Su questo secondo punto concentreremo il nostro contributo.

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it
C.F. 94093950486



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
Iscrizione Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore - Repertorio: 74540
Sezione Organizzazione di Volontariato
Iscrizione in data 7/11/2022

Per costante giurisprudenza della Corte (cfr. Cort. costituzionale n. 76/2025 3.1 considerazioni in diritto), l'art. 35 l. 833/1978 configura il trattamento sanitario non soltanto come obbligatorio, e dunque comunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza e quindi da sottoporre, oltre che alle garanzie previste dall'art. 32, secondo comma, Cost., anche a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela la libertà personale. Ed è proprio in relazione alle garanzie previste a tutela della libertà personale, e ai relativi casi in cui questa può essere compressa, che merita fare alcune distinzioni, allo scopo di delineare i principi in gioco.

Come la Corte ha sottolineato oltre trent'anni fa, in virtù dell'art. 32 Cost. l'intervento obbligatorio può essere giustificato solo in caso di pericolo per la salute dei terzi, secondo la considerazione che il diritto alla salute trova il proprio limite nel «dovere dell'individuo di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui, secondo il principio per cui il proprio diritto trova limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del diritto degli altri» (Corte costituzionale n. 218/1994). Nel porre come dirimente l'interesse dei terzi alla protezione della loro salute la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato la necessità che gli interventi obbligatori comportino sempre un vantaggio per la salute della persona sottoposta al trattamento (Corte costituzionale n. 253/2003, che richiama la precedente giurisprudenza in tema di vaccinazioni obbligatorie 307/1990, 258/1994, 118/1996), sottolineando che, in materia di misure sanitarie obbligatorie a tutela della salute pubblica, «le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente» (Corte costituzionale n. 253/2003, Considerato in diritto, punto 2).

La UNCRPD adottata, con Protocollo opzionale, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 61/106 del 13 dicembre 2006 [A/RES/61/106] ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», affronta il tema delle limitazioni coattive alla libertà personale delle persone con disabilità – area corrispondente ai nostri artt. 13 e 32 Cost. – delineando un sistema che riconosce alla persona pieno godimento della capacità giuridica, pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali e l'impossibilità di una loro menomazione in ragione dell'esistenza di una disabilità. In particolare, in tema di TSO sono da richiamare i seguenti articoli della UNCRPD:

- **Art. 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge**, che, al comma 2, riconosce che le persone con disabilità «godono della *capacità giuridica* su base di uguaglianza con gli altri» e che, al comma 4, prescrive che «le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona», nonché che «siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona» e che «siano applicate per il più breve tempo possibile».
- **Art. 14 – Libertà e sicurezza della persona**, che, al comma 1, lettera b), richiede che si garantisca che «l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà».

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it
C.F. 94093950486



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
Iscrizione Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore - Repertorio: 74540
Sezione Organizzazione di Volontariato
Iscrizione in data 7/11/2022

- **Art. 17 – Protezione dell'integrità della persona**, che prevede che “ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri”.
- **Art. 25 – Salute**, laddove prevede che “gli Stati Parte riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità” e, pertanto, alla lettera d) prevede che si debba “richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata”.

Alla luce dei diritti stabiliti dalla Convenzione, l'uso della procedura di cui all'art. 35 legge 833/1978 in circostanze diversa dalla tutela della salute dei terzi – e comunque nel rispetto e a vantaggio della salute della persona medesima sottoposta al trattamento coattivo – appare in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione ai suddetti articoli della Convenzione.

Nel senso dell'incompatibilità assoluta tra Convenzione e ricovero e trattamento non consensuali basati su menomazione/disabilità si è più volte espresso il Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) organo delle Nazioni Unite di monitoraggio dello stato di applicazione della Convenzione.

Nel **General Comment No. 1 - Article 12 : Equal recognition before the law** (Adopted 11 April 2014) il Comitato sostiene esplicitamente che le *leggi sulla salute mentale che permettono trattamenti forzati* configurano dei regimi discriminatori di decisione sostitutiva e che queste pratiche **“devono essere abolite”** (par. 7). Sottolinea che la collocazione in istituto **contro la volontà o senza consenso**, anche quando avviene *col consenso di un decisore sostitutivo*, costituisce **privazione arbitraria della libertà** e viola gli artt. 12 e 14 (par. 40). Viene quindi esclusa la possibilità di un assenso vicario al trattamento prestato da parenti o da amministratori di sostegno: l'assistenza sanitaria deve basarsi su **consenso libero e informato**, gli Stati **non devono permettere** a un decisore sostitutivo di dare il consenso per la persona con disabilità (par. 41). Il personale sanitario deve consultare direttamente la persona e fare attenzione che chi supporta **non si sostituisca** né eserciti **influenza indebita** (sempre par. 41). Il *trattamento forzato* da parte di operatori psichiatrici o sanitari è indicato come **violazione** del diritto al pari riconoscimento davanti alla legge e dei diritti a **integrità personale, libertà dalla tortura e libertà da violenza/abusi** (par. 42). Anche nelle crisi, gli Stati devono **rispettare la capacità legale** della persona, garantire **informazioni accurate e accessibili**, rendere disponibili **approcci non medici** e assicurare **supporto indipendente** e supporto alle decisioni sulle cure (par. 42). Inoltre, raccomanda che decisioni sull'integrità fisica o mentale siano prese **solo** con consenso libero e informato e conclude ribadendo l'obbligo di **abolire politiche e norme** che permettono/perpetuano i trattamenti forzati (sempre par. 42). Questa linea di condotta rispetto alla salute mentale e l'illegittimità di strumenti coattivi paternalistici di cura del sofferente psichiatrico è stata recentemente raccomandata dal documento “Mental health, human rights

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it
C.F. 94093950486



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
Iscrizione Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore - Repertorio: 74540
Sezione Organizzazione di Volontariato
Iscrizione in data 7/11/2022

and legislation - Guidance and practice” (pp. 66-72 e in particular box 8) redatto nel 2023 dalla World Health Organization (WHO) e dall’Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240080737>).

Nelle **Guidelines su Art. 14 (2015)** il Comitato afferma ribadisce che:

- c’è un **divieto assoluto** di detenzione sulla base di qualsiasi tipo di disabilità, effettiva o presunta. (“article 14 does not permit any exceptions...”), e che la detenzione è incompatibile con l’art. 14 anche quando si aggiungono criteri come “pericolosità per sé o per altri”.
- il **ricovero involontario** per ragioni di “salute/mental health” contraddice il divieto dell’art. 14 e il principio di consenso dell’art. 25; gli Stati dovrebbero **abrogare** le norme che lo consentono.
- il ricovero involontario comporta negazione della capacità di decidere su cura e trattamento e quindi viola **art. 12 congiunto con art. 14 UNCRPD**.
- durante la privazione della libertà, gli Stati dovrebbero eliminare qualsiasi tipo di **forced treatment**, isolamento e contenzioni; il Comitato collega queste pratiche anche al rischio di trattamenti contrari all’art. 15 (tortura o trattamenti crudeli/inumani/degradanti).

Queste considerazioni, che sembrano impedire qualsiasi trattamento sanitario coattivo in violazione della libertà di cura e della libertà di movimento, valgono in particolare per l’art. 35 L. 833 che, fin dalla sua rubrica, è chiaro si riferisca ai procedimenti coattivi – “Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale” –, per di più previsti in modo discriminatorio solo per persone con disabilità mentale, e che fino a oggi è stato utilizzato in modo paternalistico per imporre una cura al sofferente psichiatrico. La ratifica della UNCRPD sancendo l’illegittimità della procedura fondata su una concezione paternalistica della cura impone di rivedere questa interpretazione della disposizione citata estesa oltre l’immediata necessità di proteggere la salute di terzi e definisce la cornice normativa in cui inserire la questione sollevata dal Tribunale di Firenze.

Guardare alla possibile lesione dei diritti di terzi come requisito per sottoporre una persona con sofferenza psichica a un trattamento sanitario coattivo non significa, quindi, riesumare il vecchio concetto di “pericoloso a sé e agli altri” – e nello specifico di “pericoloso agli altri” – ma vuole porre al centro l’autodeterminazione della persona in materia di cure, anche se si tratta di persona disabile: quando è imposto un trattamento coattivo, accanto al requisito della tutela del diritto alla salute di terze persone, deve essere presente il beneficio che il trattamento può rappresentare per la persona che vi è sottoposta, la quale non può essere considerata solo uno strumento per la soddisfazione di diritti di altri.

Così ricostruito lo status della persona con disabilità, come un soggetto la cui pienezza di diritti non viene ridotta dalle specificità della condizione di disabilità, anche la necessità di garantire il diritto alla difesa tecnica diviene parte di tale status, come espressione del diritto di scegliere come difendersi.

L'altro diritto ODV -
c/o Centro Interuniversitario ADIR
P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze
Tel: 055.4374314
Pec: altrodiritto@pec.it
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
Home page: www.altrodiritto.unifi.it
C.F. 94093950486



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
Iscrizione Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore - Repertorio: 74540
Sezione Organizzazione di Volontariato
Iscrizione in data 7/11/2022

La UNCRPD non solo ha messo in luce la condizione delle persone con disabilità nel quadro dei diritti umani, ma ha profondamente modificato gli standard applicabili. Tali cambiamenti sono radicali e di ampia portata, ma anche vincolanti per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Comportano, insomma, la necessità, per dirla *à la* Dworkin, di “prendere i diritti delle persone disabili (finalmente) sul serio”.

Conclusioni

Volendo sintetizzare le precedenti argomentazioni in un punto conclusivo, riteniamo che, per rispondere alla questione posta dal Tribunale di Firenze, e in particolare per esprimersi sulla necessità della previsione del diritto alla difesa tecnica del destinatario di un TSO, codesta Eccellentissima Corte non possa prescindere dall'interpretare la disciplina in materia di TSO, la sua natura e i limiti dell'istituto, alla luce delle garanzie che emergono dall'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 12, 14, 17 e 25 (d) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

Tutto ciò premesso, chiediamo all'Eccellentissimo Presidente della Corte che l'opinione venga ammessa.

[Dott.ssa](#) Sofia Ciuffoletti
Presidente de L'Altro diritto ODV

[Dott.ssa](#) Katia Poneti
Componente del Direttivo de L'Altro diritto ODV

Prof. Emilio Santoro
Direttore Centro Adir

Prof. Ciro Tarantino
Vice-direttore Centro Adir